

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Gioia Capolongo**  
**Avv. Marianna Spiezia**  
Via A. Boccio 45 80035 Nola (NA)  
Tel.081.512.47.96  
*[marianna.spiezia@pecavvocatinola.it](mailto:marianna.spiezia@pecavvocatinola.it)*  
*[gioia.capolongo@pecavvocatinola.it](mailto:gioia.capolongo@pecavvocatinola.it)*

**TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX. ART. 414 C. P. C.**

Per la docente sig.ra CASILLO GELSOMINA il 13/06/1978 a Napoli c.f. CSLGSM78H53F839D elettivamente domiciliato in Nola alla via A. Boccio n.45, presso lo studio dell'avvocato Gioia Capolongo C.F.CPLGIO71D49F839F dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax. 081.512.47.96 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [gioia.capolongo@pecavvocatinola.it](mailto:gioia.capolongo@pecavvocatinola.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO:**

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro p.t.  
viale Trastevere n. 76/a Roma c.f.80185250588

**NONCHE':**

**Ufficio Scolastico regionale della Campania** in persona del Dirigente p. t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 c.f.80039860632

**NONCHE'**

**Ufficio Scolastico provinciale di Napoli** in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 c. .f. 80004050557

**NONCHE**

**Ufficio Scolastico Provinciale di ROMA** in persona del direttore p.t. con sede in Roma alla via Via Frangipane 41 - 00184 Roma c.f 97248840585 pec [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it)  
tutti elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli sita in Napoli alla via Diaz n. 11

**RESISTENTI**

**e nei confronti**

di tutti gli insegnanti di scuola primaria, per le classi di concorso EEEE coinvolti nel piano di mobilità per a.s 2020/2021 per i quali per ragioni dell'elevato numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza che si allega al presente

**PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della domanda di mobilità e della corretta assegnazione della sede, del diritto alla assegnazione del trasferimento negli ambiti territoriali

da lei indicati nelle domande di mobilità territoriale e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento interprovinciale.

### **PREMESSE DI FATTO**

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria-sostegno, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 (partecipazione fase C legge 107/2015) in data 05/11/2015 con sede di titolarità in Liguria in prov di Savona. In data 23/09/2016 la sig.ra Casillo Gelsomina veniva trasferita per il triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19 presso l'Istituto Palombara- Cretone di Roma su classe concorso EEE scuola Primaria sostegno. Per l'a.s 2019/20 la docente veniva trasferita presso I C "Randaccio" di Roma, scuola di titolarità. Infatti, la docente, ogni anno scolastico, si è ritrovata a presentare la domanda di mobilità territoriale a partire dall'a.s. 2016/17 (fase C legge 107/2015) indicando la preferenza sugli ambiti territoriali provincia di Napoli, come risultanti dalla sequenza delle domande presentate.

La ricorrente, a seguito dell'espletamento della procedura di mobilità annuale, si è vista ogni anno scolastico (2016/2017, 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/21!!!!) rigettata la sua domanda, mentre a partire dall'anno scolastico 2016/2017 ha avuto la titolarità di cattedra prima presso I.C."Palombara –Cretone" di Roma (2016/17, 2017/18 e 2018/19) e poi presso l'IC Randaccio di Roma (2019/20 e 2020/21) . Pertanto, in seguito alla mancata assegnazione del richiesto trasferimento, la sig.ra Casillo Gelsomina si è vista costretta, OGNI ANNO SCOLASTICO, a inoltrare domanda di assegnazione provvisoria, in virtù della quale la docente si è vista sempre assegnata presso i seguenti istituti : a.s. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 presso l'IC. "Europa" di Afragola(NA) per poi passare a.s. 2018/19 e 2019/20 presso l'IC "Vincenzo Russo" di Palma Campania (NA) e per l'ultimo anno scolastico 2020/21 presso l'IC "Tortorelle" di Poggiomarino (**ferma la sua titolarità di cattedra presso I.C. "Randaccio" di Roma.**

La docente Casillo Gelsomina, con il presente ricorso deduce :

- 1) la illegittimità del provvedimento di assegnazione della sede (Savona) operata durante la fase C 1 in quanto illegittimo perché attuato in violazione della normativa in tema di mobilità territoriale e di assegnazione per ambiti di preferenza.
- 2) Violazione del CCNI del 08/4/2016, dell'O.M.244/16 e successive OM nonché dell'art 97 Cost e principi di correttezza e imparzialità con illegittima priorità concessa ai neo immessi in ruolo a seguito del concorso 2018.
- 3) Diniego trasferimento illegittimo per carenza di motivazione
- 4) rettifica punteggio su domanda di trasferimento interprovinciale (punti 140)

**La docente intende tutelare le sue ragioni in quanto nel momento in cui ha partecipato al piano straordinario di assunzione (fase C anno 2015 legge 107/2015) non sono state considerate le preferenze da lei espresse all'atto della partecipazione a detto piano straordinario. Infatti non è stata rispettata la normativa in tema di mobilità territoriale e di assegnazione per ambiti di preferenza tanto perché la procedura di mobilità/assunzione si è conclusa con una assegnazione senza il rispetto delle preferenze espresse dalla ricorrente.**

**La ricorrente deduce altresì l'illegittima priorità concessa ai neo immessi in ruolo ai vincitori concorso 2012 e 2018 in quanto sono stati preferiti nella scelte delle sedi rispetto alla ricorrente, nonché il diritto alla rettifica del punteggio erroneamente calcolato sulla domanda di trasferimento interprovinciale anno scolastico 2020/21 (punti 128 in luogo di punti 140).**

#### **In via preliminare**

##### **1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E COMPETENZA TERRITORIALE.**

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva in seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità .

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, secondo quanto previsto dall'art. 413 co. 5 c.p.c. ,che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*. Cass. Civ. sez. lav., n.15344 dello 07.08.2004 e Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007.

La ricorrente ha prestato servizio per a.s. 2020/2021 come docente di scuola primaria – sostegno classe concorso EEEE ad Poggiomarino (NA) presso Istituto Comprensivo "Tortorelle" per effetto di assegnazione provvisoria (cfr all. agli atti).

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria-sostegno, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 in Liguria.
- La sig.ra Casillo essendo inserita sin dal 2000 nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti a ruolo – in ultimo nella provincia di Napoli con punteggio 120- all'esito della fase C del piano straordinario di immissione in ruolo di cui all'art 1 comma 98, lettera c della legge 107/2015, è stata assunta in qualità di docente di scuola primaria- sostegno, per l'a.s 2015/2016 (con

decorrenza giuridica dal 01/09/2015), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'USR della Liguria quale sede provvisoria. La sede definitiva, come dal contratto di assunzione *“sarebbe stata assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardante il successivo anno scolastico 2016/2017”*.

- Successivamente, a norma del CCNI del 08/04/2016 e dell'ordinanza 241/2016, la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento indicando, come da disposizioni contrattuali, le seguenti preferenze di sede: da n.1 a n. 28 la Campania (Ambito 0020, 0019, 0021, 0025, 0018, 0017, 0013, 0012, 0014, 0007, 0023, 0026, 0001, 0002, 0028, 0024, 0027, 0016, 0006, 0003, 0008, 0009, 0010, 00011, 0004, 0005, 0022, 0015). Dal numero d'ordine 29 al 54 il Lazio. Per l'a.s. 2016/2017, la sig.ra Casillo sempre su sede provvisoria veniva assegnata all'IC “Europa” di Afragola
- La ricorrente **OGNI ANNO SCOLASTICO**, presentava le seguenti domande di mobilità (**TUTTE SENZA ESITO**)
- **Per l'anno scolastico 2016/2017** la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale e per la scuola primaria- sostegno esprimendo sia preferenza territoriale sintetica ( CAMPANIA AMBITO 0019, 0020, 0021, 0014, 0013, 0012, 0017, 0016, 0022, 0025, 0023, 0024, 0001, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0015) nonchè preferenza specifica indicando prima scuola di preferenze I.C. 2De Curtis” di Palma Campania mentre veniva assegnata all' I.C. “Palasciano” di Pianura non indicato nelle preferenze analitiche per l'a.s. 2016/17. **Punti 56**
- **Per l'anno scolastico 2017/2018** la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale e per la scuola primaria- sostegno esprimendo sia preferenza territoriale sintetica (CAMPANIA AMBITO 0019, 0020, 0018, 0021, 0012, 0013, 0014, 0017, 0022) nonchè preferenza specifica indicando prima scuola di preferenza I.C. “Acerra 1” di Acerra, dove la stessa si ritrova assegnata per l'a.s. 2017/18. **Punti 98**
- **Per l'anno scolastico 2018/2019** la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale e per la scuola primaria- sostegno esprimendo sia preferenza territoriale sintetica (CAMPANIA AMBITO 0019, 0020, 0021, 0022, 0018, 0017, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0023, 0025, 0001, 0007) e veniva assegnata per l'anno scolastico 2018/19 all'I.C. “Acerra1”. **Punti 110**
- **Per l'anno scolastico 2019/2020** la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale e per la scuola primaria- sostegno esprimendo sia preferenza territoriale sintetica (CAMPANIA DISTRETTO 044, 047, 049, 025) nonchè preferenza specifica indicando prima scuola di preferenza G823 Palma Campania, mentre la stessa veniva assegnata all'I.C. “Acerra 1” di Acerra per l'a.s. 2019/2020. **Punti 122**

- **Per l'anno scolastico 2020/2021** la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale e per la scuola primaria- sostegno esprimendo sia preferenza territoriale sintetica (CAMPANIA DISTRETTO 030, 031, 032, 033) nonché preferenza specifica indicando prima scuola di preferenza G823 Palma Campania, mentre la stessa veniva assegnata all'I.C. "Acerra 1" di Acerra per l'a.s. 2020/2021.

**Punti 104 (???)**

**Con il presente ricorso la ricorrente intende fare valere in proprio diritto alla concessione della mobilità interprovinciale nonché il diritto alla RETTIFICA dell'errato punteggio calcolato per l'anno scolastico 2020/21 pari a punti 104 in luogo di punti 134**

## **IN DIRITTO**

### **ILLEGITTIMITA' DELL'OPERATO DELLA P.A., IN VIOLAZIONE ART 97 COST. (buona andamento e imparzialità dell'amministrazione) VIOLAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE FASE C**

La ricorrente chiede l'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'operato della P.A. perché in contrasto con le norme che regolano la formazione delle graduatorie nella procedura concorsuale, in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art 97 della Cost. nonché con l'art. 1 comma 108 legge 107/2015.

La docente Lombardi Daniela contesta l'illegittimità del mancato trasferimento in violazione del criterio di precedenza contestando il fatto che personale partecipante alla fase C– piano straordinario della legge 107/2015 (dunque una fase successiva alla propria), si era visto assegnare il trasferimento in alcuni degli ambiti da lei indicati nella domanda come preferenza a seguito della domanda di assegnazione (Cfr all. in atti).

Nello specifico la ricorrente, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 , in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015, ha partecipato al piano straordinario di mobilità ed alla fase B1 dei movimenti per l'a.s. 2016/17, per posti di scuola primaria e di sostegno. Tale fase, si è appena detto, è stata espressamente disciplinata dall'art. 6 del CCNI Mobilità dell'08.04.2016 nella parte in cui stabilisce che *"Gli assunti entro l' a.s. 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra vale anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia"*. In sostanza, in virtù della richiamata normativa e contrattazione, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, con precedenza assoluta (come previsto dalla stessa legge 107/2015) rispetto ai

docenti che hanno partecipato alle fasi successive (B3, C e D). All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità, con precedenza assoluta rispetto ai docenti che partecipavano alle fasi successive della mobilità. Ne consegue che la ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti che partecipavano alla sola fase B1 (di cui anch'essa faceva parte): - in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio; - con maggior punteggio; - con punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica. Ciò premesso, in seno alla domanda di mobilità territoriale interprovinciale la ricorrente esprimeva, tra le altre, preliminarmente le seguenti "PREFERENZE TERRITORIALI" (CAMPANIA AMBITO 0019, 0020, 0021, 0014, 0013, 0012, 0017, 0016, 0022, 0025, 0023, 0024, 0001, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0015).

In esito alle operazioni di mobilità, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, rimanendo presso la sede di Roma; tutto ciò, nonostante il punteggio assegnatole e nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Campania. Nelle more, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per il corrente a.s. 2016/2017 presso l'I.C. "Palasciano" di Pianura e negli anni successivi presso I.C. "Acerra" di Acerra presso il quale presta attualmente ancora servizio, in seguito ad assegnazione provvisoria richiesta ogni anno (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21!!!!).

**La mancata assegnazione della ricorrente presso l'ambito Campania 0019 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti successivamente indicati in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Miur.**

Sul piano normativo l'art. 1 della legge 107/2015 oltre ad autorizzare per l'a.s. 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017 su tutti i posti vacanti del organico dell'autonomia.

La legge 107/2015 delinea il piano di mobilità in due distinti momenti: 1) ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/15 (quindi prima del piano straordinario di assunzioni fase C) è data facoltà di partecipare alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia disposto dall'art. 399 del D.Lgs. 297/1994. 2) successivamente sui posti residuati a seguito delle operazioni di mobilità, i docenti assunti in esecuzione al piano straordinario a tempo indeterminato provenienti da GAE partecipano (a domanda) per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.

**In sostanza al personale docente assunto in ruolo (anno 2014/2015) in epoca anteriore al piano straordinario di assunzioni fase C è consentito di partecipare alla mobilità con PRECEDENZA rispetto al personale assunto in attuazione di tale piano.**

Nel caso in esame, pertanto, non appare giustificata la scelta del MIUR di accogliere la domanda di trasferimento di docenti che partecipavano alla fase C, disattendendo quella della ricorrente in fase B, così sovvertendo l'ordine stabilito dalla contrattazione.

In virtù di tutte le considerazioni finora esposte deve reputarsi illegittimo l'operato del Ministero che ha respinto la domanda di mobilità della ricorrente assegnando agli ambiti dalla stessa prescelti dei docenti partecipanti alla fase successiva (docenti fase C).

Per tutto quanto esposto si elencano i nominativi dei docenti primaria- sostegno che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale anno scolastico 2016/17 prioritariamente rispetto alla ricorrente che aveva un punteggio di 56:

Costabile Ornella p. 34 ambito 0013,

Biancardi Roberta Ornella punti 31 ambito 0012,

Pignatelli Maria punti 20 ambito 0013,

Andreatta Marielna punti 25 ambito 0014

Come si vede le predetti docenti, oltre **a partecipare ad una fase successiva**, (fase C) vantano un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente. Sono dunque evidenti i numerosi errori compiuti dal MIUR.

### **VIOLAZIONE del CCNI del 08/4/2016, dell'O.M.244/16 e successive OM ILLEGGITTIMA' PRIORITA' AI NEO IMMESSI IN RUOLO CONCORSO 2018**

La ricorrente evidenzia la illegittimità e ingiustizia dei criteri di assegnazione delle sedi deducendo che i soggetti, semplici idonei del concorso 2018, risultano essere nominati nelle regioni di loro preferenza rispetto a chi è inserito già da anni nelle GAE con ruolo conseguito nell'anno 2014 e si ritrova ancora oggi con una titolarità di cattedra ferma all'anno di immissione in ruolo (2014/2015!!!!). Appare di tutta evidenza il trattamento differenziato che ha subito la docente rispetto ai neo immessi in ruolo sia con la fase C 2015/2016 nonché rispetto ai neo immessi in ruolo graduatorie di merito anno 2018, **violando il CCNI, l'O.M. 241/2016, l' O.M. 200/2017, l'O.M. 207/2018, l'O.M. 203 dell'8 marzo 2019 e l'O.M. 182/2020i criteri di legge che sottendono alle assunzioni in ruolo essendo le stesse norme secondarie che non possono derogare a quanto statuito dalla legge 107/2015.**

La legge 107/2015 non ha posto alcuna differenza tra docenti assunti nell'a.s. 2014/15 provenienti da Gae e i docenti assunti successivamente da graduatorie di merito all'esito di concorsi. Di fatto l'O.M. 241/2016 e le seguenti hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti, privilegiando i docenti inseriti nelle graduatorie di merito vincitori di concorso rispetto ai docenti inseriti in GAE vincitori di concorso nell'anno 1999. Infatti, solo ai docenti provenienti dalla graduatorie di merito dal concorso e cioè ad un concorso successivo a quello sostenuto dalla ricorrente indetto nel 1999 è stata assicurata la possibilità di scelta della sede definitiva mentre, alla ricorrente proveniente da GAE, concorso 1999 abilitazione primaria – sostegno, ruolo 2014/2015, non ha ancora ottenuto il trasferimento della titolarità di cattedra richiesto ogni anno con la procedura di mobilità.

Risulta di palmare evidenza come le ordinanze ministeriali che si sono succedute nei vari anni scolastici e i relativi CCNI attuativi hanno attuato una fraudolenta “riserva” di posti a favore di docenti provenienti dalle graduatorie di merito, che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della carta costituzionale ( *art 97 Cost violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A!!*)

Si sono verificate quindi, delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio (si consideri la ricorrente in ruolo dall’anno 2014 ), oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di km di distanza dalla propria città di residenza mentre docenti idonei al concorso 2018, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, si sono visti assegnare sedi viciniori. Appare evidente come sia stata applicata una disciplina differenziata di reclutamento per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice che va a compromettere legittime aspettative e i diritti quesisti di tutti i docenti delle GAE.

Sul punto si evidenzia come i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 che hanno partecipato alla fase B1 della mobilità, sono stati scavalcati e danneggiati ulteriormente, non solo dai docenti assunti con la fase C L.107/2015 ma anche dai colleghi del concorso 2018 delle graduatorie di merito, per effetto di successive ordinanze ministeriali del MIUR che hanno violato i criteri attuativi della L.107/2015.

**Il CONSIGLIO di STATO** con l’ordinanza n. 37/2019 ribadisce il principio di cui all’art 470, 1 comma del D. Lgs n. 297/1994 ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali e il MIUR definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedre e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati all’immissioni in ruolo, in modo che quest’ultime siano effettuate sui posti RESIDUI che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.

**Il Consiglio di Stato**, dunque, con la suddetta ordinanza n. 37/2019 afferma il principio **della preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine!!!**

Ciò posto, la norma dell’art 470 comma 1 deve essere attuata nel caso di specie e, pertanto, nel momento in cui la ricorrente ha presentato istanza di mobilità al fine di ottenere in trasferimento interprovinciale, avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto all’assegnazione di sede per le nuove nomine (docenti fase C a.s. 2015/2016 e neo immessi in ruolo concorso 2018).

Pertanto **è lecito parlare di ILLEGITTIMI ORGANICI** con docenti ingabbiati nella sede di presa di ruolo che da anni anelano ad un legittimo trasferimento.

Ogni anno si completano i trasferimenti dei docenti con poca soddisfazione per i tantissimi insegnati della scuola primaria (peraltro sostegno): da anni infatti tali docenti di ruolo vedono respinta la loro domanda di mobilità/spostamento interprovinciale.



La sig.ra Lombardi, docente di scuola primaria sostegno, con presa di ruolo anno 2014, è coinvolta in tale situazione.

Infatti la docente già dall'a.s. 2016/2017 aveva chiesto il trasferimento interprovinciale rimanendo "al palo", la docente è ancora oggi fuori regione bloccata senza ottenere la mobilità, nonostante per la sua classe di concorso ci siano migliaia e migliaia di posti disponibili (**primaria sostegno**). Questo è avvenuto in totale dispregio dell'art 470 comma 1 D.lgs 297/1994 e della ordinanza del Consiglio di Stato in base alla quale **I POSTI VACANTI VANNO ASSEGNATI AI TRASFERIMENTI RISPETTO ALLE NUOVE NOMINE.**

Ancora di più dopo il Covid, che ha portato al distanziamento sociale e alla mancata libertà di movimento aumentando i problemi di lontananza dai propri familiari. In sostanza alla ricorrente, come tanti altri docenti è stato negato il diritto alla famiglia, che invece va contemplato con quello al lavoro. Infatti la ricorrente è costretta ogni anno a proporre domanda di trasferimento che fino ad oggi ha sempre dato esito negativo costringendo conseguentemente la docente a dover presentare annualmente la domanda di assegnazione provvisoria.

In questo si crea un vero e proprio paradosso giuridico per cui una docente di ruolo vive una situazione di costante precariato non sapendo quale sarà ogni anno la sua sede provvisoria stante il diniego del trasferimento .

Ogni anno la mobilità rappresenta un incubo che ha come esito un'assegnazione provvisoria vedendosi negare un trasferimento a fronte dei docenti assunti da concorso 2018 nonché di quelli assunti con la fase C ex legge 107/2015

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

Non può sottacersi come le ordinanze ministeriali sulla mobilità abbiano stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con l'irrazionale criterio del reclutamento del personale docente, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge. **Appare evidente la violazione da parte dell'amministrazione dei criteri di buon andamento e imparzialità della P.A. ex art 97 Cost per il quale nelle procedure selettive della P.A deve essere accordata precedenza a chi ha maggior merito oggettivo, ossia un maggior punteggio.**

Nel caso di specie l'amministrazione ha violato l'art 1 comma 108 della L.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M. ) nonché art 6 CCNI mobilità scuola del 08/04/2015 e OM 241/2016 , 207/2018, l'O.M. 203 dell'8 marzo 2019 e l'O.M.182/2020 preferendo docenti con punteggio minore rispetto alla ricorrente .

Pertanto l'amministrazione convenuta ha violato i criteri dettati dalla legge e dalla contrattazione collettiva con riferimento all'attribuzione dei posti nella mobilità territoriale

#### **DINIEGO TRASFERIMENTO - ILLEGITTIMO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

La sig.ra Lombardi a far data dall'a.s. 2016/2017 proponeva per ogni anno domanda di mobilità (trasferimento interprovinciale) con indicazione delle sedi di preferenza. Puntualmente la ricorrente si è vista rigettare detta domanda di mobilità con un provvedimento caratterizzato da una totale assenza di motivazione. Nello specifico, a fronte della suddetta domanda di mobilità la sig.ra Lombardi, non risultando mai destinataria di un definitivo provvedimento di trasferimento interprovinciale, si trovava costretta a ripiegare sulla svilente e avvilente domanda annuale di assegnazione provvisoria. Inoltre la docente, non ricevendo alcun provvedimento di assegnazione interprovinciale, **non veniva nemmeno resa edotta delle motivazioni** che portavano alla mancata concessione del tanto richiesto trasferimento interprovinciale. Appare evidente il difetto di motivazione che sottende alla validità di qualsiasi provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali (art 21 septies comma 1 l. 241/1990).

In pratica non è dato sapere su quali presupposti e/o dati non viene disposta l'assegnazione di una nuova sede. **Tale programma informatico è stato predisposto in maniera errata e la mancata considerazione da parte dell'amministrazione rispetto alla domanda di mobilità risulta essere totalmente priva di ogni legittima motivazione.**

Difatti, l'Amministrazione si è limitata ad assegnare alla ricorrente una sede scolastica sulla scorta della sola domanda di assegnazione provvisoria senza alcuna motivazione in merito alla mancata considerazione della sua domanda di mobilità (trasferimento interprovinciale) reiterata per i vari anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21. L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

## **PRESUPPOSTI MOBILITA' ANNUALE - CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE**

La condizione in cui versa la sig.ra Lombardi presenta i caratteri di necessità ed urgenza circa una celere pronuncia nel merito. Infatti, la ricorrente da ben cinque anni scolastici, dopo la presa di ruolo (anno 2014/15) si ritrova a lavorare sempre e solo su assegnazione provvisoria rimanendo fino ad oggi inesausta la sua domanda di mobilità (trasferimento interprovinciale). Infatti, permanendo la titolarità di cattedra presso I.C. "Maffi" di Roma, ogni anno pur di lavorare in un luogo più vicino alla propria famiglia è costretta a presentare domanda di assegnazione provvisoria. Si giunge al paradosso per cui la ricorrente pur essendo oramai docente di ruolo classe concorso primaria sostegno versa nella simile condizione di precarietà al pari dei docenti precari (!!!!!).

Tutto ciò nasce dalla normativa che sottende alle modalità di richieste di mobilità territoriale (trasferimenti provinciali e/o interprovinciali). Infatti ogni anno viene varato il piano di mobilità per il successivo anno scolastico per il personale docente di ogni ordine e grado. In base a detto piano di mobilità il docente che intende ottenere il trasferimento è tenuto a presentare domanda di mobilità. La mobilità rappresenta nel caso che ci occupa un trasferimento interprovinciale con carattere definitivo. Tale tipo di mobilità viene disciplinata

annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto scuola. Alla pubblicazione del CCNI segue l'ordinanza ministeriale dove vengono stabiliti i termini per la presentazione della domanda. Solitamente la presentazione delle relative domande viene fatta nel periodo marzo-aprile, non c'è una data fissa, ma cambia da un anno scolastico ad un altro, però il periodo approssimativamente è sempre lo stesso (marzo/aprile). Orbene nel caso di specie la ricorrente, per il prossimo anno scolastico 2021/22, qualora non vi sia una pronuncia giudiziale di merito in un periodo che sia quello di marzo – aprile, sarà nuovamente costretta a presentare prima la domanda di mobilità(trasferimento interprovinciale) e, nel caso di ulteriore esito negativo, si vedrà costretta a presentare una nuova domanda di assegnazione provvisoria stante il protrarsi della precarietà della sua condizione.

E' evidente la necessità per la ricorrente di ottenere una pronuncia di merito che ponga fine al suo stato di perenne precarietà nonostante il conseguito ruolo nell'anno scolastico 2014/15.

Infatti la mancata e/o errata applicazione della normativa scolastica (L.107/2015, le successive ordinanze ministeriali e CCNI) ha creato un corto circuito legislativo per cui si è giunti al paradosso giuridico di avere una **DOCENTE DI RUOLO PRECARIA A VITA** !!!!

## **DIRITTO ALLA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO ERRONEAMENTE CALCOLATO**

**Per l'anno scolastico 2020/2021** la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale e per la scuola primaria- sostegno esprimendo sia preferenza territoriale sintetica (CAMPANIA DISTRETTO 030, 031, 032, 033) nonchè preferenza specifica indicando prima scuola di preferenza G823 Palma Campania, mentre la stessa veniva assegnata all'I.C. "Acerra 1" di Acerra per l'a.s. 2020/2021. **Punti 104 (???)**

**Con il presente ricorso la ricorrente intende fare valere il diritto alla RETTIFICA dell'errato punteggio calcolato per l'anno scolastico 2020/21 pari a punti 104 in luogo di punti 134.**

**Infatti** da una analisi delle domande di mobilità interprovinciali inoltrate ogni anno scolastico dalla ricorrente si evidenzia come per l'anno scolastico 2020/21 il MIUR ha erroneamente calcolato punti 104 anziché punti 134 spettanti alla sig.ra Lombardi per i motivi che seguono.

Il MIUR ha così stabilito l'errato punteggio :

PUNTEGGIO BASE	64
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO SUL SOSTEGNO	30
PUNTEGGIO FIGLI	4
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO COMUNE RICONGIUNGIMENTO	6
TOTALE	104(???)

Orbene considerando anche i precedenti anni scolastici e il relativo accumulato e correttamente riconosciuto dal MIUR la sig.ra **Lombardi avrebbe dovuto avere punteggio pari a 134.**

L'errore commesso dal MIUR è da rinvenire nell'erroneo calcolo del punteggio aggiuntivo del sostegno pari a 30 anzichè 60. Infatti le altre voci di punteggio sono state correttamente calcolate, tranne il PUNTEGGIO AGGIUNTIVO SUL SOSTEGNO (30)

Verificando le precedenti domande il MIUR aveva così calcolato:

anno scolastico 2017/18 punteggio aggiuntivo sul sostegno punti 42,

anno scolastico 2018/19 punteggio aggiuntivo sul sostegno punti 48,

anno scolastico 2019/20 punteggio aggiuntivo sul sostegno punti 54,

anno scolastico 2020/21 punteggio aggiuntivo sul sostegno punti 30(??),

come si vede dalla sequenza, ogni anno, il punteggio aggiuntivo sul sostegno è pari a 6 punti.

Nell'ultimo anno scolastico, non solo non sono stati aggiunti i 6 punti ma addirittura si è arrivati ad un punteggio di 30 palesemente ERRATO frutto di una ingiustificata valutazione/calcolo/somma. Infatti il corretto punteggio da attribuire alla Lombardi sarebbe stato pari a 60 (54+6). Tale errore di calcolo frutto di un evidente errore materiale, ha comportato una serie compromissione dei diritti della ricorrente a vedersi concessa la mobilità interprovinciale anche per l'anno scolastico 2020/21.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale Civile di NOLA, Sezione Lavoro, affinché fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con l'invito ai resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'articolo 416 c.p.c. ricorrendo, in difetto, nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 c.p.c. per ivi sentir così provvedere nei confronti di

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma c.f.80185250588

**Ufficio Scolastico regionale della Campania** in persona del Dirigente p. t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 c.f.80039860632

**Ufficio Scolastico provinciale di Napoli** in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 c. .f. 80004050557

**Ufficio Scolastico Provinciale di ROMA** in persona del direttore p.t. con sede in Roma alla via Via Frangipane 41 - 00184 Roma c.f 97248840585 pec [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it) tutti elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli sita in Napoli alla via Diaz11

nonché di tutti gli insegnanti che hanno partecipato alla mobilità a.s. 2019/2020 di scuola primaria- sostegno coinvolti nel piano di mobilità per i quali per ragioni dell'elevato numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art 151 cpc

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti:

**IN VIA PRELIMINARE** accertare

a) la illegittimità del mancato trasferimento in violazione del criterio di precedenza contestando il fatto che personale partecipante alla fase C – piano straordinario della legge

107/2015 ( dunque una fase successiva alla propria) si era visto assegnare il trasferimento in alcuni degli ambiti da lei indicati nella domanda come preferenza a seguito della assegnazione (cfr all. al presente ricorso).

b) Violazione del CCNI del 08/4/2016, dell'O.M. 244/16 e successive OM nonchè dell'art 97 Cost e principi di correttezza e imparzialità con illegittima priorità concessa ai neo immessi in ruolo a seguito del concorso 2018.

c) accertare ritenere e dichiarare la violazione del principio meritocratico con conseguente grave ed ingiustificata disparità di trattamento per violazione da parte del MIUR del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul punteggio attribuito in fase di trasferimento

d) Diniego trasferimento illegittimo per carenza di motivazione

e) rettifica punteggio su domanda di trasferimento interprovinciale (punti 134)

**NEL MERITO** emettere i seguenti

#### **PROVVEDIMENTI**

1) accogliere la domanda per quanto di ragione e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla concessione della domanda di mobilità (trasferimento interprovinciale) così come richiesto con corretta assegnazione della sede con priorità rispetto ai docenti partecipanti a fasi successive (fase C, neo immessi in ruolo anno 2018) nell'ambito territoriale della Regione Campania, secondo le preferenze indicate dalla ricorrente stessa nelle successive domande inoltrate negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 in quanto soggetto legittimato con diritto di precedenza poiché docente partecipante alla FASE B1;

2) conseguentemente ordinare il trasferimento immediato della ricorrente nell'Ambito Territoriale Campania 0019 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alle domande di trasferimento inviate ogni anno fino all'ultima domanda inoltrata (a.s. 2020/2021) in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;

3) per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente presso uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità dalla docente Antignano Maria Rosaria secondo il principio della vicinorietà in quanto soggetto legittimato con diritto di precedenza poichè partecipante alla FASE B1;

4) ordinare il trasferimento immediato della ricorrente nell'ambito territoriale della Campania 0019 o in via gradata in uno degli ambiti da lei scelti nelle domande di trasferimento interprovinciale accompagnando sin d'ora l'emanando ordine con le disposizioni necessarie atte a darvi pronta e immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, ove necessario, ordinare al MIUR di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti lesivi della ricorrente;

5) ordinare al MIUR la RETTIFICA dell'errato punteggio calcolato per l'anno scolastico 2020/21 pari a punti 104 in luogo di punti 134 e conseguentemente disporre obbligo di annotazione del corretto punteggio pari a punti 134 e di procedere al compimento di tutte le disposizioni necessarie atte a darvi attuazione.

6) condannare il MIUR al pagamento delle spese e compensi di causa oltre spese generali, cpa e iva con attribuzione all'avvocato antistatario

**In via istruttoria**

Si allega al presente ricorso documentazione attestante quanto dedotto nel presente atto introduttivo, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche all'esito della continua evoluzione del diritto scolastico con salvezza di ogni diritto quesito anche all'esito di nuovi provvedimenti emanati dal MIUR posteriormente alla iscrizione al ruolo del presente ricorso

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art 14 DRP 115/2202 si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile e che in base alla materia di lavoro risulta esente stante la dichiarazione reddituale resa del ricorrente

*Salvis juribus*

Si producono i seguenti provvedimenti

- 1) Contratto di assunzione del 01/09/2014 I.C. Maffi di Roma;
- 2) Domanda di mobilità (trasferimento interprovinciale) anni 2016/2017, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 inoltrata al MIUR
- 3) Copia busta paga 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;
- 4) Copia schermata esito assegnazioni provvisoria a.s. 2020/21
- 5) Posizione reddituale
- 6) ORDINANZA MINISTERIALE 241/2016
- 7) Copia riparto contingenti posti disponibili a.s. 2020/21 primaria sostegno

Con riserva del ricorrente di ulteriormente dedurre produrre ulteriore documentazione agli atti di causa data la complessità della materia e la sua continua evoluzione (diritto scolastico in fieri)

Nola 10/11/20

Avv. Gioia Capolongo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI  
SENSI DELL'ART, 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore della ricorrente nel ricorso che precede

**PREMESSO CHE**

Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti primaria -sostegno che hanno partecipato alla fase di mobilità in quanto in quanto **potenziali controinteressati, che vedrebbero mutare la propria posizione in caso di accoglimento del ricorso, considerato che la domanda riguarda procedure di mobilità nazionale il cui numero è imprecisato ed è impossibile la loro individuazione, si rende necessaria la pubblicazione per pubblici proclami ex art 150 cpc**

**RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e non sarebbe sufficiente a garantire l'esatta instaurazione del contraddittorio.
- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del ricorso;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.D.C, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

**RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

***[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)***.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR nell'apposita "sez atti di notifica" del medesimo sito, con disposizione in capo al MIUR di rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta pubblicazione dl ricorso ;
- 2) Quanto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nola 07/11/2020

Avv. Gioia Capolongo